

**COMUNE DI BELLINZAGO NOVARESE**  
**Provincia di NOVARA**

**REGOLAMENTO**  
**PER L'APPLICAZIONE**  
**DELLA TASSA**  
**PER LO SMALTIMENTO**  
**DEI RIFIUTI SOLIDI**  
**URBANI INTERNI**

## INDICE SISTEMATICO

- Art. 1 - Istituzione della tassa
- Art. 2 - Servizio di nettezza urbana
- Art. 3 - Contenuto del regolamento
- Art. 4 - Presupposti, soggetti passivi e soggetti responsabili della tassa
- Art. 5 - Esclusioni dalla tassa
- Art. 6 - Commisurazione della tassa
- Art. 7 - Applicazione della tassa in funzione dello svolgimento del servizio
- Art. 8 - Classi di contribuenza
- Art. 9 - Esenzioni
- Art. 10 - Riduzioni
- Art. 11 - Tassa giornaliera di smaltimento
- Art. 12 - Denunce
- Art. 13 - Decorrenza della tassa
- Art. 14 - Mezzi di controllo
- Art. 15 - Sanzioni
- Art. 16 - Accertamento, riscossione e contenzioso
- Art. 17 - Entrata in vigore

**Art. 1**  
**Istituzione della tassa**

1. Per il servizio relativo allo smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni e di quelli assimilati, ai sensi dell'art. 39 della Legge 22 febbraio 1994, n. 146, svolto in regime di privativa nell'ambito del territorio comunale, è istituita apposita tassa annuale, da applicare secondo le disposizioni del decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507 e con l'osservanza delle prescrizioni e dei criteri di cui al presente regolamento.

**Art. 2**  
**Servizio di nettezza urbana**

1. Il servizio di Nettezza Urbana è disciplinato dall'apposito Regolamento adottato ai sensi dell'art. 8 del D.P.R. 19 settembre 1982, n. 915, in conformità all'art. 59 del D.Lgs. 507/1993. Ad esso si fa riferimento per tutti gli aspetti che rilevano ai fini dell'applicazione della tassa (zona servita, distanza e capacità dei contenitori, frequenza della raccolta ecc.).

**Art. 3**  
**Contenuto del regolamento**

1. Il presente Regolamento integra la disciplina legislativa della tassa secondo i criteri fissati dalla legge dettando le disposizioni necessarie per l'applicazione del tributo.

**Art. 4**  
**Presupposti, soggetti passivi e soggetti responsabili della tassa**

1. L'individuazione dei presupposti che determinano l'applicazione della tassa così come quella dei soggetti passivi e dei soggetti responsabili della tassa stessa è effettuata dalla legge cui si fa, quindi, rinvio.

2. Per gli alloggi affittati in modo saltuario ed occasionale la tassa è dovuta dal proprietario o, in caso di subaffitto, dal primo affittuario.

## **Art. 5**

### **Esclusioni dalla tassa**

1. Non sono soggetti alla tassa i locali e le aree che non possono produrre rifiuti per la loro natura o per il particolare uso cui sono stabilmente destinati, o perché risultino in obiettive condizioni di non utilizzabilità.

2. Presentano tali caratteristiche, a titolo esemplificativo:

- A. centrali termiche e locali riservati ad impianti tecnologici, quali cabine elettriche, vani ascensori, celle frigorifere, locali di essiccazione e stagionatura (senza lavorazione), silos e simili, ove non si abbia, di regola, presenza umana;
- B. soffitte, ripostigli, stenditoi, lavanderie, legnaie e simili, limitatamente alla parte del locale con altezza inferiore o uguale a m. 1.50 nel quale non sia possibile la permanenza;
- C. parti comuni del condominio di cui ai numeri 1 e 3 dell'art. 1117 del Codice;
- D. la parte degli impianti sportivi riservata, di norma, ai soli praticanti, sia che detti impianti siano ubicati in aree scoperte che in locali;
- E. unità immobiliari prive di mobili e suppellettili e di utenze (gas, acqua, luce);
- F. fabbricati danneggiati, non agibili, in ristrutturazione purchè tale circostanza sia confermata da idonea documentazione.

Tali circostanze debbono essere indicate nella denuncia originaria o di variazione e debbono essere direttamente rilevabili in base ad elementi obiettivi o ad idonea documentazione.

3. Sono altresì esclusi dalla tassa:

- a) i locali e le aree scoperte per i quali non sussiste l'obbligo dell'ordinario conferimento dei rifiuti solidi urbani interni in regime di privativa comunale per l'effetto di leggi, regolamenti, ordinanze in materia sanitaria, ambientale o di protezione civile ovvero di accordi internazionali riguardanti organi di Stato esteri;
- b) i locali e le aree per i quali l'esclusione sia prevista a norma delle leggi vigenti.

4. Nella determinazione della superficie tassabile non si tiene conto di quella parte di essa ove, per specifiche caratteristiche strutturali e per destinazione, si formano, di regola, rifiuti speciali, non assimilati agli urbani, tossici o nocivi, allo smaltimento dei quali sono tenuti a provvedere a proprie spese i produttori stessi in base alle norme vigenti.

5. Per le attività di seguito elencate (esclusi i locali adibiti ad uffici, mense, spogliatoi, servizi), ove risulti difficile determinare la superficie in cui si producono rifiuti speciali, tossici o nocivi in quanto le

operazioni relative non sono esattamente localizzate, si applica la detassazione nei termini sotto indicati, fermo restando che la detassazione viene accordata a richiesta di parte, ed a condizione che l'interessato dimostri, allegando la prevista documentazione, l'osservanza della normativa sullo smaltimento dei rifiuti speciali tossici o nocivi.

| <b>ATTIVITA'</b>                      | <b>DETASSAZIONE %</b> |
|---------------------------------------|-----------------------|
| Falegnamerie                          | 40%                   |
| Autocarrozzerie                       | 70%                   |
| Autofficine per riparazione veicoli   | 70%                   |
| Gommisti                              | 65%                   |
| Autofficine di elettrauto             | 50%                   |
| Distributori di carburante            | 50%                   |
| Verniciatura                          | 60%                   |
| Galvanotecnici                        | 75%                   |
| Fonderie                              | 80%                   |
| Attività di fabbro                    | 40%                   |
| Produzione di serramenti in alluminio | 40%                   |

**Art. 6**  
**Commisurazione della tassa**

1. La tassa a norma del 1° comma dell'art. 65 del D.Lgs. 507/1993, è commisurata alle quantità e qualità medie ordinarie, per unità di superficie imponibile, dei rifiuti solidi urbani interni ed assimilati producibili nei locali ed aree per il tipo di uso cui i medesimi sono destinati nonché il costo dello smaltimento.

2. La superficie tassabile è misurata sul filo interno dei muri o sul perimetro interno delle aree scoperte. Le frazioni di superficie complessiva risultanti inferiori a mezzo metro quadrato si trascurano, quelle superiori si arrotondano ad un metro quadrato.

3. Nelle unità immobiliari adibite a civile abitazione in cui sia svolta anche un'attività economica e

professionale, la tassa è dovuta in base alla tariffa prevista per la specifica attività ed è commisurata alla superficie utilizzata.

#### **Art. 7**

#### **Applicazione della tassa in funzione dello svolgimento del servizio**

1. La tassa è dovuta per intero nelle zone in cui il servizio relativo allo smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni ed assimilati è svolto in regime di privativa. La tassa è comunque applicata per intero ancorchè si tratti di zona non rientrante in quella perimetrata quando, di fatto, detto servizio è attuato.

2. Fermo restando che gli occupanti o detentori degli insediamenti comunque situati fuori dall'area di raccolta sono tenuti a conferire i rifiuti urbani interni ed assimilati nei contenitori vicini, in tale zona la tassa è dovuta:

- a) in misura pari al 40% della tariffa, se la distanza dal più vicino punto di raccolta rientrante nella zona perimetrata o di fatto servita non supera 1000 mt.
- b) in misura pari al 35% della tariffa se la suddetta distanza supera 1000 mt. e fino a 2500 mt.
- c) in misura pari al 30% della tariffa per distanze superiori ai 2500 mt.

3. Le condizioni previste al comma 4 dell'art. 59 del D.Lgs. 507/1993, al verificarsi delle quali il tributo è dovuto in misura ridotta, debbono essere fatte constatare mediante diffida al Gestore del Servizio di Nettezza Urbana ed al competente Ufficio Tributario Comunale. Dalla data della diffida, qualora non venga provveduto entro congruo termine a porre rimedio al disservizio, decorrono gli eventuali effetti sulla tassa.

4. In caso di mancato svolgimento del servizio o nel caso in cui lo stesso servizio venga svolto in grave violazione delle prescrizioni regolamentari sulla distanza massima di collocazione dei contenitori, o della capacità minima che gli stessi debbono assicurare o della frequenza della raccolta, il tributo è dovuto in misura pari al 40% della tariffa.

5. Ai fini di cui sopra, sussiste grave violazione delle prescrizioni regolamentari quando il limite massimo di distanza e quello minimo di capacità si discostano di oltre un quarto e la frequenza della raccolta, inferiore a quella stabilita, determini l'impossibilità per gli utenti di riporre i rifiuti nei contenitori per esaurimento della loro capacità ricettiva.

#### **Art. 8**

#### **Classi di contribuenza**

Viene adottata la seguente classificazione delle categorie di locali ed aree con omogenea potenzialità di produzione di rifiuti e relative tariffe, derivanti dall'attuazione dei criteri di commisurazione del tributo alle quantità e qualità medie ordinarie per unità di superficie imponibile, di cui all'art. 65 del D.Lgs. 507/1993.

| <i>Cat</i> | <i>Tipologie</i>   | <i>Produttività<br/>specifica<br/>Q N</i> | <i>Indice prod.<br/>Specifica<br/>P S</i> | <i>Indice<br/>qualità<br/>specifica<br/>IQS</i> | <i>Indice<br/>quali-<br/>quantita-<br/>tivo<br/>PS x IQS</i> | <i>Tariffa<br/>al mq.</i> |
|------------|--|---|---|---|--|---------------------------|
| 01         | Alberghi, pensioni, locande, affittacamere   | 2,81                                      | 0,4                                       | 1,3   | 0,52   | <b>1.225</b>              |
| 02         | Abitazioni civili e pertinenze   | 5,51                                      | 0,78                                      | 1   | 0,78   | <b>1.840</b>              |
| 03         | Uffici pubblici e privati  | 3,81                                      | 0,54                                      | 1,3   | 0,7  | <b>1.650</b>              |
| 04         | Negozi alimentari, panetterie, pasticcerie, circoli aziendali ricreativi                   | 14,75                                     | 2,09                                      | 1,1   | 2,3  | <b>5.425</b>              |
| 05         | Bar, ristoranti, trattorie   | 28,79                                     | 4,09                                      | 0,9   | 3,68   | <b>8.680</b>              |
| 06         | Scuole, stazioni ferroviarie   | 4,09                                      | 0,58                                      | 1,2   | 0,69   | <b>1.630</b>              |
| 07         | Depositi, magazzini, gallerie centri commerciali, foyer                                    | 6,6                                       | 0,94                                      | 1,3   | 1,22   | <b>2.880</b>              |
| 08         | Farmacie, istituti bancari e di credito, sale gioco, erboristerie                          | 1,24                                      | 0,17                                      | 1,3   | 0,22   | <b>520</b>                |
| 09         | Edicole, tabacchi, cartolerie, lavanderie, abbigliamento colori e vernici elettrodomestici | 4   | 0,57                                      | 1,3   | 0,74   | <b>1.745</b>              |
| 10         | Ferramenta   | 8,69                                      | 1,23                                      | 1,2   | 1,47   | <b>3.470</b>              |
| 11         | Fiori e piante   | 29,2                                      | 4,15                                      | 1   | 4,15   | <b>9.790</b>              |
| 12         | Supermercati alimentari e non (superficie fino a mq 1.500) , gastronomie, salumerie        | 23,52                                     | 3,34                                      | 1,1   | 3,67   | <b>8.655</b>              |
| 13         | Gommisti   | 33,04                                     | 4,69                                      | 0,8   | 3,75   | <b>8.845</b>              |
| 14         | Macellerie   | 11,86                                     | 1,68                                      | 1,3   | 2,18   | <b>5.140</b>              |
| 15         | Autosaloni, locali esposizione   | 0,54                                      | 0,07                                      | 1,1   | 0,07   | <b>165</b>                |
| 16         | Parrucchieri   | 7   | 0,99                                      | 1,3   | 1,28   | <b>3.020</b>              |
| 17         | Pizzerie   | 19,61                                     | 2,78                                      | 1   | 2,78   | <b>6.555</b>              |
| 18         | Copisterie, eliografie, riproduzioni   | 10,39                                     | 1,47                                      | 1,3   | 1,91   | <b>4.505</b>              |
| 19         | Frutta e verdura   | 51,79                                     | 7,36                                      | 0,9   | 6,62   | <b>15.615</b>             |
| 20         | Tipografie, litografie   | 27,74                                     | 3,94                                      | 1,3   | 5,12   | <b>12.075</b>             |
| 21         | Pescherie  | 63,04                                     | 8,96                                      | 0,9   | 8,06   | <b>19.015</b>             |
| 22         | Gioiellerie, oreficerie, profumerie, bigiotterie, cine foto ottica, calzature              | 5,46                                      | 0,77                                      | 1,3   | 1  | <b>2.360</b>              |
| 23         | Cinema   | 0,98                                      | 0,14                                      | 1,2   | 0,16   | <b>380</b>                |
| 24         | Sale da ballo, discoteche  | 8,08                                      | 1,15                                      | 0,7   | 0,8  | <b>1.885</b>              |
| 25         | Meccanici, elettrauto  | 4,68                                      | 1,1                                       | 1,1   | 1,21   | <b>2.855</b>              |
| 26         | Supermercati alimentari e non (superficie superiore a 1.500 mq)                            |   |   |   |  |                           |
| 27         | Caserme  |   |   |   |  |                           |
| 28         | Superfici operative  |   |   |   |  |                           |

## **Art. 9 Esenzioni**

1. Sono esenti dalla tassa:

- Luoghi di culto
- Luoghi in cui si esercitano attività a fini sociali.

## **Art. 10 Riduzioni**

1. La tariffa ordinaria viene ridotta della misura sottonotata nel caso di:

- a) abitazioni con unico occupante : 1/3 limitatamente alla superficie eccedente 40 mq
- b) abitazioni con unico occupante : 1/3 su tutta la superficie qualora l'occupante abbia un reddito annuo complessivo lordo inferiore a € 12.000,00.
- c) agricoltori che occupano la parte abitativa della costruzione rurale: 30%;
- d) locali non adibiti ad abitazione ed aree scoperte, nell'ipotesi di uso stagionale per un periodo non superiore a sei mesi dell'anno risultante dalla licenza o autorizzazione rilasciata dai competenti organi per l'esercizio dell'attività svolta: 1/3;
- e) abitazioni tenute a disposizione per uso stagionale o altro uso limitato e discontinuo a condizione che tale destinazione sia specificata nella denuncia originaria o di variazione indicando l'abitazione di residenza e l'abitazione principale e dichiarando espressamente di non voler cedere l'alloggio in locazione o in comodato, salvo accertamento da parte del comune: 1/3;
- f) utenti che, versando nelle circostanze di cui alla lettera f) risiedano o abbiano la dimora, per più di sei mesi all'anno, in località fuori del territorio nazionale: 1/3;

2. Le riduzioni di cui al precedente comma, saranno concesse a domanda degli interessati, debitamente documentata e previo accertamento dell'effettiva sussistenza di tutte le condizioni suddette.

La riduzione di cui alla lettera b) è riconosciuta previa verifica annuale del reddito. A tal fine i contribuenti interessati dovranno presentare all'Ufficio Tributi entro il 20 gennaio di ogni anno la documentazione comprovante la situazione reddituale. In mancanza di tale documentazione non troverà applicazione l'ulteriore riduzione riferita al reddito.

Per l'anno 2010 la richiesta di riduzione di cui alla lettera b) del comma 1. dovrà essere presentata

improrogabilmente entro il 30 giugno 2010.

3. La riduzione di cui al comma 1, lettera a), sarà concessa anche nei casi in cui la condizione di unico occupante non risulti dalla situazione anagrafica, purchè gli altri componenti del nucleo familiare risultino permanentemente ricoverati presso strutture protette, mantenendo la residenza nell'abitazione precedentemente occupata.

## **Art. 11**

### **Tassa giornaliera di smaltimento**

1. Per il servizio di smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni prodotti dagli utenti che occupano o detengono, con o senza autorizzazione, temporaneamente e ricorrentemente per un periodo non superiore a complessivi 183 giorni annui, locali ed aree pubbliche di uso pubblico o aree gravate da servitù di pubblico passaggio è istituita la tassa di smaltimento in base a tariffa giornaliera:

2. E' temporaneo l'uso inferiore a sei mesi e ricorrente per un periodo non superiore a complessivi 183 giorni nel corso dell'anno.

3. La misura tariffaria è determinata in base alla tariffa, rapportata a giorno, della tassa annuale di smaltimento dei rifiuti solidi attribuita alla categoria contenente voci corrispondenti di uso, maggiorata dell'importo percentuale del 50%.

4. L'obbligo della denuncia di uso temporaneo si intende assolto con il pagamento della tassa, da effettuare contestualmente alla tassa di occupazione temporanea di spazi ed aree pubbliche e con il modulo di versamento di cui all'art. 50 del D.Lgs. 507/1993.

5. Per le occupazioni che non richiedono autorizzazione o che non comportano il pagamento della TOSAP, la tassa giornaliera di smaltimento può essere versata direttamente al competente ufficio comunale, senza compilazione del suddetto modulo. In caso di uso di fatto la tassa, che non risulti versata all'atto dell'accertamento dell'occupazione abusiva, è recuperata con sanzione, interessi e accessori:

6. Per l'accertamento, il contenzioso e le sanzioni si applicano le disposizioni previste per la tassa annuale, in quanto compatibili.

## **Art. 12 Denunce**

1. I soggetti che occupano o detengono i locali o le aree scoperte devono, ai sensi dell'art. 70 del D.Lgs. 507/1993, presentare denuncia al Comune entro il 20 gennaio successivo all'inizio dell'occupazione o detenzione. La denuncia ha effetto anche per gli anni successivi, qualora le condizioni di tassabilità rimangano invariate.

2. Entro lo stesso termine del 20 gennaio devono essere denunciate le modifiche apportate ai locali ed alle aree servite e le variazioni dell'uso dei locali e delle aree stesse.

3. E' fatto obbligo all'amministratore del condominio ed al soggetto che gestisce i servizi comuni dei locali in multiproprietà e dei centri commerciali integrati di presentare, entro il 20 gennaio di ciascun anno, l'elenco degli occupanti o detentori dei locali ed aree del condominio e del centro commerciale integrato.

4. La denuncia deve contenere:

- a) l'indicazione del codice fiscale ;
- b) cognome e nome nonché luogo e data di nascita delle persone fisiche componenti il nucleo familiare o la convivenza;
- c) per gli enti, istituti, associazioni, società e altre organizzazioni devono essere indicati la denominazione, la sede e gli elementi identificativi dei rappresentanti legali;
- d) l'ubicazione e la superficie dei singoli locali e delle aree e l'uso cui sono destinati;
- e) la data di inizio della conduzione o occupazione dei locali e delle aree;
- f) la provenienza;
- g) la data in cui viene presentata la denuncia e la firma di uno dei coobbligati o del rappresentante legale o negoziale.

5. L'ufficio comunale rilascia ricevuta della denuncia che, nel caso di spedizione, si considera presentata nel giorno indicato dal timbro postale.

## **Art. 13 Decorrenza della tassa**

1. La tassa ai sensi dell'art. 64 del D.Lgs: 507/1993 è corrisposta in base a tariffa commisurata ad anno solare, cui corrisponde un'autonoma obbligazione tributaria.

2. L'obbligazione decorre dal primo giorno del bimestre solare successivo a quello in cui ha avuto inizio l'utenza.

3. La cessazione nel corso dell'anno della conduzione o occupazione dei locali e delle aree, purchè debitamente accertata a seguito di regolare denuncia indirizzata al competente ufficio tributario comunale, dà diritto all'abbuono solo a decorrere dal primo giorno del bimestre solare successivo a quello in cui la denuncia viene presentata.

4. In caso di mancata presentazione della denuncia nel corso dell'anno di cessazione il tributo non è dovuto per le annualità successive se l'utente che ha prodotto denuncia di cessazione dimostri di non aver continuato l'occupazione o la detenzione dei locali ed aree ovvero se la tassa sia stata assolta dall'utente subentrante.

5. Lo sgravio o il rimborso del tributo iscritto a ruolo e riconosciuto non dovuto è disposto dall'ufficio comunale entro trenta giorni dalla ricezione della denuncia di cessazione o dalla denuncia tardiva di cui al comma precedente. Quest'ultima denuncia è da presentare a pena di decadenza, entro sei mesi dalla notifica del ruolo in cui è iscritto il tributo.

#### **Art. 14** **Mezzi di controllo**

1. Ai fini del controllo dei dati contenuti nelle denunce o acquisiti in sede di accertamento d'ufficio tramite rilevazione della misura e destinazione delle superfici imponibili, l'ufficio comunale può svolgere le attività a ciò necessarie esercitando i poteri previsti dall'art. 73 del D.Lgs. 507/1993 ed applicando le sanzioni previste dall'art. 76 del Decreto Legislativo stesso.

#### **Art. 15** **Sanzioni**

1. Per le violazioni previste dall'art. 76 del D.Lgs. 507/1993 si applicano le sanzioni ivi indicate. Per le violazioni di cui al terzo comma, dello stesso art. 76, punite con l'applicazione della pena pecuniaria da lire cinquantamila a lire centocinquantamila, si fa rinvio per quanto attiene al procedimento sanzionatorio alla legge 689/1981.

**Art. 16**  
**Accertamento, riscossione e contenzioso**

1. L'accertamento avviene in conformità di quanto previsto dall'art. 71 e dall'art. 72 del D.Lgs. 507/1993. A partire dall'anno 2002 il Comune di Bellinzago Novarese provvederà alla riscossione diretta della tassa, in conformità dell'art. 52 del D.Lgs. 15.12.1997, n. 446 e non più mediante ruolo di cui all'art. 72 del D.Lgs. 507/1993.

2. Il contenzioso è disciplinato dal D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546.

**Art. 17**  
**Entrata in vigore**

1. Le norme del presente regolamento sono applicabili dal 1° gennaio 1998.



